

18 marzo 2026 n. 19



Fondo Sanitario Integrativo

Mantenimento dei figli non conviventi

Ricordiamo a tutti gli iscritti che, con l'accordo del 5 dicembre 2025, è stato introdotto il comma 5 all'art. 7 dello Statuto, il quale consente agli iscritti in servizio di mantenere come beneficiari i figli, i figli del coniuge o i figli del coniuge di fatto, **fiscalmente non a carico**, che abbiano perso il requisito della convivenza a seguito di matrimonio, unione di fatto o unione civile.

Tale possibilità:

- È riservata esclusivamente agli iscritti alla sezione del personale in servizio;
- Riguarda solo i casi che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2026;
- Viene meno alla cessazione dell'iscrizione alla gestione degli iscritti in servizio.

Di conseguenza, dal 1 gennaio 2026, gli iscritti in questa situazione possono mantenere nel proprio nucleo i figli non più conviventi senza necessità di comunicazione al Fondo. Le trattenute delle relative quote associative mensili continueranno ad essere effettuate.

Tuttavia, **se l'iscritto desidera procedere con l'esclusione del figlio a causa di matrimonio o fine convivenza**, dovrà presentare la richiesta entro e non oltre 4 mesi dall'evento. Il Fondo provvederà alla cessazione del figlio, mantenendo la possibilità di re-iscrizione nel caso si ripresentino i requisiti statutari.

Se la richiesta di esclusione per matrimonio o fine convivenza viene presentata **oltre il termine sopra indicato**, il Fondo la respingerà, informando che la cessazione potrà avvenire solo tramite una richiesta di "recesso beneficiario maggiorenne", da inoltrare a cura del figlio.

Sarà quindi il figlio stesso a dover inviare una PEC (fondosanitariointesasanpaolo@postecert.it) oppure una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo – Piazza Affari 3, 20123 Milano, con oggetto "Recesso beneficiario maggiorenne" (non è disponibile un modulo specifico), specificando che la richiesta è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, alinea 7 dello Statuto.

In questo caso, a differenza di quanto precedentemente previsto, non sarà più possibile una nuova re-iscrizione.